

DECISIONE (UE) 2016/956 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 7 giugno 2016****che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Per ragioni di chiarezza, alcune norme della Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) ⁽²⁾ necessitano di essere definite ulteriormente.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:

1. Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali.

Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura d'appalto;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in un modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente aggiudicato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.

In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.»;

2. nell'articolo 11, l'ultima frase del paragrafo 3 è eliminata;

3. nell'articolo 12, l'ultima frase del paragrafo 4 è eliminata;

4. nell'articolo 24, il paragrafo 1 è eliminato;

⁽¹⁾ G.U. L. 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (G.U. L. 45 del 20.2.2016, pag. 15).

